

RIENTRO CAPITALI È finalmente legge il provvedimento che permette l'emersione del nero fiscale grazie alla collaborazione volontaria. E non solo per l'estero. Ecco che cosa prevede e i consigli per sfruttare al meglio l'occasione per la regolarizzazione

Habemus voluntary

di Luisa Leone

È fatta: il disegno di legge sull'emersione dei capitali finalmente è legge. Dopo quasi un anno dalla pubblicazione del primo decreto per permettere il rimpatrio dei capitali occultati all'estero, voluto dal governo Letta, giovedì scorso il Senato ha dato il via libera alla nuova voluntary disclosure. A questo punto bisogna cercare di capire come funziona e quanto costerà mettersi in regola con il fisco italiano. La premessa obbligatoria però è che la tempistica di approvazione della nuova legge non è casuale. Il governo ha molto spinto per il via libera entro la fine dell'anno perché era proprio questo il termine dato da molte banche straniere (a partire da quelle svizzere e lussemburghesi) ai clienti per mettersi in regola con i Paesi di origine, pena dover chiudere i conti. Una mossa partita da non certo dalla buona volontà delle riservatissimi



Stefano Loconte

me banche svizzere (e non solo), ma legata all'ondata di lotta ai paradisi fiscali partita dagli Stati Uniti e fatta propria dall'Ocse e di recente anche dall'Europa, che sotto la presidenza italiana ha approvato l'accordo sullo scambio automatico di informazioni, che entrerà in vigore a partire dal 2016. Insomma, a meno di scegliere mete particolarmente esotiche ma non sempre altrettanto sicure, difficilmente si riuscirà a sfuggire al grande fratello fiscale. Senza contare che, proprio per mettere ancora più sale sulla coda agli evasori, nella nuova voluntary è stato introdotto anche il reato di autoriciclaggio, che prevede pene molto severe (fino a otto anni di reclusione) per chi vi incappa. Tuttavia la legge prevede un salvacondotto per i contribuenti che decideranno di attivare la collaborazione volontaria: non saranno punibili

IL VADEMECUM DELLA VOLUNTARY

SOGGETTI AMMESSI

- Persone fisiche residenti in Italia
- Società semplici ed equiparate residenti in Italia
- Enti non commerciali residenti in Italia
- Società ed enti commerciali residenti in Italia

OGGETTO

Nel caso di violazioni del quadro RW si potranno sanare: le violazioni del quadro RW, le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'Irap, dell'Iva e delle dichiarazioni dei sostituti di imposta. VD "estera" per società ed enti commerciali residenti in Italia: saranno oggetto di collaborazione volontaria tutti gli investimenti e le attività detenute all'estero in violazione degli obblighi dichiarativi. Nel caso di VD "interna" si potranno sanare: le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'Irap, dell'Iva e delle dichiarazioni dei sostituti di imposta

PROCEDURA

- La procedura non è anonima
- La procedura può essere attivata una volta sola
- Non sarà possibile attivare la procedura dopo aver ricevuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali a suo carico con riferimento alle attività oggetto di collaborazione volontaria

PERIODI DI IMPOSTA ACCERTABILI (termini ordinari)

- Omessa presentazione dichiarazione dei redditi: 5 anni
- Presentazione della dichiarazione dei redditi: 4 anni
- Violazioni del quadro RW: 5 anni

PERIODI DI IMPOSTA ACCERTABILI (termini raddoppiati)

- Mancata presentazione in Italia della dichiarazione dei redditi: 10 anni
 - Presentazione in Italia dichiarazione dei redditi: 8 anni
 - Violazione obblighi di compilazione quadro RW: 10 anni
- I termini possono essere raddoppiati al ricorrere di uno dei reati tributari di cui agli artt. 2, 3, 4, 5, 10-bis, 10-ter D.Lgs 74/2000. Oppure in caso di asset detenuti in Paesi a fiscalità privilegiata ai sensi del D.L. 78/2009.

APPLICABILE A VIOLAZIONI COMMESSE

FINO AL 30/09/2014

Dunque relative al periodo di imposta 2013, con possibilità di adesione entro il 30 settembre 2015

MODALITÀ PAGAMENTO

- Unica soluzione
- Tre rate mensili di pari importo

REATI TRIBUTARI

Per tutti i reati elencati vi è l'esclusione della punibilità:

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici
- Dichiarazione infedele
- Omessa dichiarazione
- Omesso versamento ritenute certificate
- Omesso versamento Iva

REATI NON TRIBUTARI

È esclusa la punibilità per i reati di:

- Riciclaggio
 - Impiego di denaro, beni e altre utilità di provenienza illecita
 - Autoriciclaggio
- (Se tali condotte sono state commesse in relazione ai reati tributari con rilevanza penale indicati in precedenza)

SANZIONI QUADRO RW

Dallo 0,5% al 4,5% annuo del reddito che il contribuente avrebbe dovuto dichiarare nel quadro RW

IMPOSTE DA CORRISPONDERE

Le imposte dovute dovranno essere pagate in misura piena. Esse verranno calcolate secondo l'aliquota marginale del contribuente, tranne nel caso dei conti pocket

SANZIONI SUI REDDITI

Le sanzioni relative al mancato pagamento delle imposte sui redditi che il contribuente dovrà corrispondere ammontano ad 1/4 del minimo previsto per legge.

CONTI POCKET

Si definiscono "conti pocket" quei conti la cui media delle consistenze delle attività finanziarie per ciascun periodo di imposta oggetto della collaborazione volontaria non ecceda il valore di due milioni di euro. Per tali conti, su richiesta del contribuente, in luogo della determinazione analitica dei rendimenti, sarà possibile calcolare gli stessi applicando la misura del 5% sul valore complessivo delle consistenze alla fine dell'anno. Su questo risultato verrà determinato l'ammontare da corrispondere al fisco applicando una aliquota del 27%

Fonte: elab. MF-Milano Finanza su dati Studio Loconte & Partners

ESEMPIO A: reddito di 1 mln di euro costituito in periodi ancora accertabili

	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	TOTALE	%
◆ Irpef	420.000	0	0	0	0	420.000	42%
◆ Sanzioni	52.500	0	0	0	0	52.500	5%
◆ Sanzioni Rw	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000	3%
◆ Irpef rendimenti	13.500	13.500	13.500	13.500	0	54.000	5%
◆ Sanzioni irpef rend.	1.687,5	1.687,5	1.687,5	1.687,5	0	6.750	1%
◆ TOTALE	492.687,5	20.187,5	20.187,5	20.187,5	5.000	558.250	55,8%

ESEMPIO B: reddito di 1 mln di euro costituito in periodi non più accertabili

	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	TOTALE	%
◆ Irpef	0	0	0	0	0	0	0%
◆ Sanzioni	0	0	0	0	0	0	0%
◆ Sanzioni Rw	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000	3%
◆ Irpef rendimenti	13.500	13.500	13.500	13.500	0	54.000	5%
◆ Sanzioni irpef rend.	1.687,5	1.687,5	1.687,5	1.687,5	0	6.750	1%
◆ TOTALE	20.187,5	20.187,5	20.187,5	20.187,5	5.000	85.750	8,6%

Dichiarazione in Italia presentata per ciascun periodo di imposta

Fonte: Studio Loconte & Partners

GRAFICA MF-MILANO FINANZA

li per autoriciclaggio in merito agli atti relativi all'emersione. Un'altra importante novità del provvedimento licenziato giovedì 4 dicembre dal Parlamento è la possibilità di utilizzare la finestra della voluntary (che si chiuderà il 30 settembre 2015) anche per chi avesse occultato beni al fisco tenendoli in Italia.

Ma sfruttare questa carta conviene davvero? «Di certo non sarà economico», risponde a MF-Milano Finanza Stefano Loconte, fondatore e managing partner dello studio Loconte, «ma ormai gli Stati vanno sempre più verso politiche di collaborazione fiscale e amministrativa. Paesi che fino a ieri erano le roccaforti del segreto bancario, oggi collaborano con le amministrazioni finanziarie di tutti gli altri Stati per contrastare i fenomeni di evasione fiscale internazionale». E infatti anche Svizzera e Montecarlo hanno sottoscritto accordi Ocse che permetteranno entro un paio d'anni all'Italia di conoscere, con una semplice richiesta, i nomi e i patrimoni dei contribuenti che detengono patrimoni in quei Paesi. Visto il clima internazionale, insomma, questa finestra «sarà davvero l'ultima chance di regolarizzare la propria posizione fiscale senza rischiare sanzioni di tipo penale».

Un altro elemento da valutare, per coloro che decidano per l'emersione, avendo finora lasciato i capitali fuori dai confini nazionali, sarà la decisione relativa al trasloco fisico di beni in Italia o la loro permanenza all'estero. Ma, secondo l'esperto, non necessariamente un caso sarà più vantaggioso dell'altro: «Una volta regolarizzato il proprio patrimonio, mantenerlo all'estero o riportarlo in Italia sarà una scelta che ogni singolo contribuente effettuerà in base alle proprie valutazioni». In quest'ottica, visto che si stima che la stragrande maggioranza dei patrimoni italiani occultati all'estero si trovino in Svizzera (circa 200 miliardi), di particolare rilevanza sarà il possibile futuro accordo sullo scambio automatico di informazioni tra Roma e Berna. «L'eventuale accordo con la Svizzera sarà sicuramente un'occasione per i contribuenti che decideranno di aderire alla voluntary disclosure. Infatti, laddove questo avvenisse entro 60 giorni dall'approvazione della normativa sul rientro dei capitali, verrebbe meno il raddoppio dei termini di accertamento previsto dalla normativa fiscale per i patrimoni detenuti

in Paesi black list.

In tal modo i contribuenti per regolarizzare la posizione dovrebbero analizzare solo quattro o cinque anni di imposta.

Ricordiamo però che, anche in caso di mancato accordo bilaterale con la Svizzera, dal 2017 non ci sarà più il segreto bancario a tutela dei contribuenti che continuano a detenere in quel Paese i propri capitali».

E se la strada per chi aveva un tesoretto all'estero sembra ormai segnata, la chance-voluntary sembra debba essere presa in considerazione con attenzione anche da chi il suo gruzzolo lo ha in Italia.

«Ormai il cosiddetto nero non è più una risorsa facilmente utilizzabile», aggiunge Loconte.

«Tra i sistemi di controllo sempre più stringenti e l'impossibilità di pagare per contanti oltre i 1000 euro, avere capitali non dichiarati (ovunque essi siano detenuti), ed usufruirne, è sempre più difficile».

A questo punto rimane da capire come muoversi qualora si scelga la regolarizzazione.

«Il primo passo è sicuramente farsi assistere da un consulente specializzato», visto che i calcoli da effettuare non sono semplici.

In secondo luogo «dovrà essere recuperata tutta la documentazione relativa agli anni di imposta da regolarizzare.

Una volta effettuati i calcoli, una parte fondamentale sarà il momento di confronto con l'Ucifi (Ufficio centrale per il contrasto agli illeciti fiscali internazionali, ndr) e con gli uffici territoriali dell'Agenzia delle Entrate, per verificare la correttezza dei calcoli effettuati».

A tal proposito vale la pena ricordare che ieri l'Agenzia ha pubblicato la bozza di modello per accedere alla collaborazione volontaria, che secondo l'esperto è «molto semplice e intuitivo».

Tuttavia l'aspetto penale non è da sottovalutare: «l'esclusione dalla punibilità per i reati tributari e per quelli di riciclaggio e autoriciclaggio non deroga in alcun modo all'obbligo in capo ai pubblici ufficiali che, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno notizia di un reato perseguibile d'ufficio, di farne denuncia».

Anche perché l'esclusione opererà solo a seguito del perfezionamento della procedura con l'integrale pagamento di quanto dovuto.

«Nel frattempo però ai funzionari dell'Agenzia delle Entrate correrà l'obbligo di segnalare alla procura la notizia di reato».

Senza contare che già si preannunciano possibili correzioni, soprattutto sull'autoriciclaggio.

Tuttavia Loconte non sembra in ansia: «Non credo ci sia da preoccuparsi. Ci auguriamo che le correzioni vadano nella direzione di una semplificazione della procedura e di un contenimento dei costi, in modo da garantire maggior successo possibile agli sforzi profusi dal legislatore per far ritornare i contribuenti italiani nel solco della legalità».